



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0212 (NLE)**

---

---

**14193/12  
ADD 1**

**AVIATION 140**

**ADDENDUM ALLA RELAZIONE**

---

del: Segretariato generale  
al: COREPER / Consiglio  
n. doc. Comm.: 13169/12 AVIATION 124

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 29 ottobre 2012***

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che stabilisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea  
- Adozione

---

Si allega per le delegazioni la dichiarazione del Regno Unito sulla decisione del Consiglio in oggetto, da iscrivere nel verbale del Consiglio.

**Dichiarazione del Regno Unito da iscrivere a verbale – Accordo ad alto livello**  
**UE/Eurocontrol**

Il Regno Unito accoglie con particolare favore il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea che stabilisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione, il quale instaurerà e rafforzerà la cooperazione in questo settore chiave per i trasporti aerei europei.

Cionondimeno il Regno Unito è contrario all'inclusione della citazione degli articoli 218 e 220 del TFUE nei considerando del progetto di accordo.

La citazione di articoli specifici del TFUE in un accordo internazionale rischia di compromettere il processo decisionale dell'UE, che deve prendere in considerazione le basi giuridiche adeguate da menzionare nelle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo.

I rischi connessi a questo approccio sono evidenziati in questo caso dalle discordanze tra le basi giuridiche citate nei considerando del progetto di accordo e quelle menzionate nel mandato di negoziato originario concernente il progetto di accordo e nella decisione del Consiglio relativa alla firma. Il progetto di accordo cita gli articoli 218 e 220 del TFUE, il mandato di negoziato menziona l'articolo 100 e la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo cita l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 100.

Il Regno Unito non ritiene che la citazione dell'articolo 220 nel progetto di accordo sia corretta in questo contesto. L'articolo 220 riguarda la cooperazione amministrativa tra l'UE e le organizzazioni internazionali, ma non costituisce la base giuridica adeguata in base al TFUE per la negoziazione di accordi giuridicamente vincolanti con organizzazioni internazionali per conto dell'UE.

---